



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

SEZIONE PENALE

Il giudice, Dott. Andrea Rat,

all'udienza del 25.2.2016 ha pronunciato e pubblicato, con motivazione contestuale, la seguente

SENTENZA

nei confronti di: FERRARI GIULIO LIBERO-
ASSENTE

generalizzat. e imputat. come da

- ☐ decreto che dispone il giudizio.
 - ☒ decreto di citazione a giudizio
 - ☐ decreto di giudizio immediato
 - ☐ richiesta di convalida e dell'arresto e di giudizio direttissimo
 - ☐ decreto di citazione a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna
- allegato in copia.

difeso di FIDUCIA dall'Avv. ~~DELIA CAPARUNA~~
ROJA

del Foro di Reggio Emilia _____,
oggi sostituito dall'Avv. _____
del Foro di Reggio Emilia/ _____;

Conclusioni delle parti:

Le parti hanno concluso come indicato a verbale

Sentenza N. 554/16

del 25/02/2016

N. 125/14..... RG Trib.

N. 3796/12..... R.G.N.R

N. GIP

Motivazione depositata

☒ in udienza

il 01-04-2016

Data irrevocabilità

.....

Comunicata ex art. 28
disp. reg. c.p.p. il

Campione Penale

N. _____

Redatta scheda il

Estratto esecutivo il

Comunicata ex art. 27
disp. reg. il



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sezione penale

Il tribunale costituito, in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Andrea Rat all'udienza del 25 febbraio 2016 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

FERRARI GIULIO, nato a Correggio (RE), il 25.07.1937, e residente a Sant'Ilario d'Enza (RE) - via Podgora n.13, elettivamente domiciliato in Reggio Emilia - via B. Zacchetti n.31 - c/o lo studio dell'Avv. Franca Porta, difeso di fiducia dall'Avv. Franca Porta del foro di Reggio Emilia.

Libero, assente

IMPUTATO

Dei delitti p. e p. dagli artt. 594 e 612 bis c.p. perché, con condotte reiterate, minacciava e molestava Guasti Davide e Tamburino Annamaria cagionando loro un perdurante e grave stato di ansia e paura, ingenerando nella p.o. un fondato timore per l'incolumità propria e dei prossimi congiunti e costringendoli a modificare le proprie abitudini di vita, a non parcheggiare più l'auto nel parcheggio esterno e a cambiare casa.

Condotta consistita nell'offendere ripetutamente la Tamborrino con l'epiteto "Terrora, cogliona, maniaca, pazza", nel minacciare di rompere i vetri della loro casa e di far seccare le loro piante, nel lanciare delle zecche contro le persone offese, nel minacciare di affittare la casa a libici o mafiosi per rompere le "palle" ai Guasti, nel presentarsi ripetutamente presso l'abitazione delle persone offese per futili motivi e suscitare discussioni, nel lamentarsi continuamente per rumori di carattere ordinario minacciando di non tirare "troppo la corda che poi si rompe", nel dire al Guasti che sapeva di una querela inerente il suo lavoro di medico e che lo avrebbe detto a tutti".

Di talchè le persone offese prima modificavano le loro abitudini di vita, evitavano di parcheggiare l'auto nel parcheggio esterno e di stazionare davanti alla porta del Ferrari in cortile e infine cambiavano casa.

In Sant'Ilario dal novembre 2010 al 27 ottobre 2011

CON LA COSTITUZIONE DELLA PARTE CIVILE:

Guasti Davide, nato a Castelnuovo ne Monti (RE) il 23.05.1967 e Tamborrino Annamaria, nata a Parma il 23 maggio 1969, entrambi residenti in Sant'Ilario D'Enza (RE), via Podgora n.13, di fatto domiciliati in Sant'Ilario D'Enza (RE), via Bertani n.4, elettivamente domiciliati in Reggio Emilia, via F.lli Manfredi n.8 c/o lo studio dell'Avv. Enrico della Capanna, difesi di fiducia dall'Avv. Enrico della Capanna del foro di Reggio Emilia.

CONCLUSIONE DELLE PARTI

Il P.M. ha chiesto la condanna ad anni 1 e mesi 8 di reclusione, mentre ha chiesto l'assoluzione per il reato di cui all'art. 594 c.p. .

Il difensore della parte civile ha chiesto la condanna alla pene di legge per il reato di cui all'art. 612 bis c.p. ed, altresì, al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili costituite, chiedendo una condanna generica. Si richiede inoltre di condannare l'imputato al pagamento di una provvisoria provvisoriamente esecutiva pari ad € 5.000,00 per ognuna delle parti civili costituite. Si richiede infine di provvedersi alla liquidazione delle spese di giudizio come da nota che è stata depositata nell'interesse delle parti civili.

Il difensore dell'imputato ha chiesto l'assoluzione ed in subordine il minimo della pena e la concessione dei benefici di legge, previa derubricazione in minaccia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2

1. FERRARI GIULIO è stato citato a giudizio per rispondere dei reati a lui ascritti in rubrica.

L'imputato non è comparso in dibattimento.

L'istruttoria si è svolta nel corso di alcune udienze, durante le quali sono stati escussi i testi indotti dalle parti nonché prodotti ed acquisiti i documenti.

All'udienza 25/2/2016 le parti hanno concluso come riportato a verbale ed il Tribunale ha deliberato dando lettura del dispositivo.

2. L'imputato è stato citato in giudizio per rispondere, in primo luogo, del reato di ingiuria di cui all'art. 594 c.p.. Va in proposito rilevato che, in data 4.12.2012 sono entrati in vigore i decreti legislativi n. 7 e n. 8 del 15 gennaio 2016 con i quali è stata data esecuzione all'art. 2 della legge 28 aprile 2014 n. 67 che ha conferito delega al governo per la "Riforma della disciplina sanzionatoria" di reati, al fine di dare concretezza alla scelta politica volta a deflazionare il sistema penale.

Gli strumenti con i quali il legislatore ha inteso perseguire tale finalità sono rappresentati, da un lato, dalla depenalizzazione di alcuni reati con la trasformazione degli stessi in illeciti amministrativi e, dall'altro, dall'abrogazione di altri reati.

Nell'ambito della prima modalità di intervento, l'art. 1 del decreto legislativo n. 7 del 2016, nel dare attuazione all'art. 2, comma 3, della legge delega n. 67/2014 abroga, tra gli altri, anche l'art. 594 c.p.. In altri termini, il legislatore ha provveduto, con tale norma, all'abrogazione del delitto di ingiuria. Ciò posto, tenuto conto del fatto che all'imputato viene contestato di avere ripetutamente ingiuriato le parti civili nel periodo di cui al capo di imputazione, deve essere rispetto a questi reati, pronunciata sentenza di assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

3. Quanto al reato di atti persecutori di cui all'art. 612 *bis* c.p., presupposto fondamentale per l'accertamento della penale responsabilità dell'imputato è la ricostruzione dei fatti per i quali è oggi processo.

Si darà qui innanzitutto conto della versione offerta dalle persone offese Guasti Davide e Tamborrino Annamaria, le quali, nel descrivere i fatti per cui è processo, hanno altresì analiticamente descritto il contesto in cui gli stessi sono maturati.

Guasti Davide, sentito all'udienza del 15/5/2014, ha riferito di essere sposato con la Tamburino Annamaria (madre dei suoi due figli) e di avere acquistato l'abitazione di via Podgora n.13 in Sant'Ilario D'Enza (RE) ma di essersi trasferito poco tempo dopo altrove a seguito degli spiacevoli fatti e delle ripetute minacce provenienti dall'odierno imputato, e precisamente il 25 maggio 2011. Da quel giorno la casa è stata locata a terzi e il FERRARI ha cessato le sue condotte persecutorie.

In merito ai fatti, il teste ha riferito che i problemi con l'imputato erano nati in occasione del suo trasferimento presso un'abitazione adiacente quella del FERRARI e di come il fattore scatenante fosse legato alla ferma convinzione dell'imputato che i suoi figli non tenessero un comportamento adeguato, sia nella propria casa che negli spazi comuni. A tale proposito, il Guasti ha raccontato di avere deciso di sporgere querela contro il FERRARI, su consiglio del proprio avvocato, solo in data 6 aprile 2011, in occasione delle minacce rivoltegli presso la sua abitazione il 9 gennaio dello stesso anno: l'imputato, evidentemente agitato, si lamentava con il teste del fatto che i suoi figli giocavano a pallone e facevano troppo rumore; in quell'occasione il teste - constatando tuttavia che i suoi figli stavano giocando in silenzio in un'altra stanza - lo rassicurava e gli prometteva che ciò non sarebbe più accaduto. Nonostante le rassicurazioni, l'imputato cominciava a minacciarlo di fargli seccare le piante del giardino e di rompergli i vetri della casa, per cui, il teste allontanava invano il FERRARI cercando di chiudere la porta della propria abitazione, ma costui la riapriva violentemente mentre arrivava dalla cucina la Tamborrino, la quale, insieme al marito, riusciva finalmente a chiudere la porta. Tuttavia, il FERRARI ritornava a casa sua e cominciava a lanciare contro la loro finestra, con la mano sinistra, delle zucche ornamentali che i ragazzi, che si trovavano nel cortile, avevano poi raccolto e consegnato al Guasti. Costui ha poi precisato che quella scena veniva filmata con un cellulare dalla figlia (filmato prodotto e

acquisito agli atti) e che, in quell'occasione, la moglie veniva derisa dall'imputato per le sue origini meridionali. Tali condotte ingiuriose ed aggressive nei confronti di lei erano all'ordine del giorno.

Il teste ha poi riferito in merito ad altri due episodi riguardanti l'imputato e successivi alla querela suddetta. Il primo di questi, datato 25 marzo 2011, vedeva il FERRARI insultare la moglie in presenza di altri vicini di casa, lamentandosi di nuovo per il fatto che i figli giocavano a pallone, mentre in realtà questi si trovavano a giocare lontano dallo spazio condominiale e minacciando di agire anche per via legale. Preoccupato per l'accaduto e anche su suggerimento del vicino di casa, il Guasti si recava dai Carabinieri per segnalare l'episodio. Il secondo episodio, invece, datato 5 maggio 2011, riguardava le minacce proferite dal FERRARI ai figli mentre giocavano con alcuni amici davanti al suo garage e lontano dall'abitazione dell'imputato (filmato prodotto e acquisito agli atti): in particolare l'imputato cercava di impedire il gioco dicendo ai ragazzi *"Bisogna che non tiriate troppo la corda perché potrei essere indotto a un rabbia cattiva; io sono anche capace di andare di là a prendere una accetta e poi tornare qui per farvi andare via. Non tirate troppo la corda perché altrimenti la corda si spezza"* e, riferendosi ad un cumulo di sabbia adiacente alla sua abitazione diceva alla Tamborrino *"Pulisci qui, maniaca"*. Anche per questo episodio il teste si recava nuovamente dai Carabinieri per segnalare l'accaduto. Il Guasti ha precisato che il FERRARI, a differenza di quanto accadeva con la moglie, non aveva mai inveito pubblicamente nei suoi confronti ma era solito controllare i suoi spostamenti (*"Una volta si appostava e lo vedevo dietro alla finestra che poi dopo usciva e mi parlava, altre volte, molto spesso mi telefonava per rivolgere nuovamente questi impropri e queste lamentele"*) e telefonargli ripetutamente solamente per pretendere le sue scuse per l'offesa ricevuta quando era stato ripreso da lui il giorno in cui era entrato in casa sua in sua assenza e quando si trovavano in quel luogo solo i due figli, minorenni all'epoca del fatto. Con altre lamentele l'imputato addebitava incondizionatamente ai figli del teste il danneggiamento dei lampioncini condominiali - non verificatosi in realtà - del vetro del suo garage - verificatosi per cause non riconducibili ad un agente esterno - ed anche del meccanismo di apertura del cancello condominiale.

Il Guasti ha poi riferito di un episodio che lo aveva indotto, esausto della situazione, a trasferire la propria famiglia in un'altra abitazione: mentre era in bicicletta, il FERRARI gli si accostava accanto, proferendo le solite lamentele, e poi con l'auto accelerava improvvisamente sfiorandolo sulla sinistra. Tuttavia, l'episodio più significativo poiché maggiormente lesivo per la sua persona e la sua dignità professionale è quello relativo alla minaccia di divulgare i fatti relativi alla sua responsabilità professionale (c.f.r. verbale del 15/5/2014 a pag. 16), di cui l'imputato era a conoscenza aveva reperito documentalmente e direttamente dalla sua assicurazione Zurich tramite un parente di un suo collaboratore, al solo fine di indurre il Guasti a modificare quei comportamenti che, a suo dire, lo infastidivano.

Il teste ha poi raccontato che in altre occasioni il FERRARI era solito accanirsi verbalmente contro i componenti della sua famiglia, ed in particolare contro la moglie che chiamava "Polifemo" per via di una malformazione ad un occhio, contro la sorella della quale diceva di diffondere la notizia dell'epilessia che la affliggeva e contro il figlio che appellava "stronzo". Il Guasti ha poi riferito che l'imputato lo minacciava di raccontare al padre del fidanzato di sua figlia che la loro famiglia era poco raccomandabile.

Inoltre il FERRARI, aveva poi minacciato il teste di possedere un'ingente disponibilità finanziaria tale da potere acquistare la casa dove lui era in affitto per poi affittarla a dei cittadini libici o, addirittura, a dei mafiosi al solo fine di nuocere al teste e alla sua famiglia (*"(...)non glieli faccio nemmeno pagare se loro si offrono di rompere le palle ai Guasti"*).

Il Guasti ha infine precisato che la situazione di intolleranza e persecuzione che si era creata con il FERRARI era diventata insostenibile ed aveva alterato profondamente le abitudini di tutta la famiglia: in particolare lui e la moglie venivano ripetutamente offesi quando passavano davanti al citofono condominiale; la moglie aveva iniziato a parcheggiare l'automobile in un posto diverso dal solito; il figlio aveva iniziato a registrare e videoregistrare tutto quello che succedeva e la figlia non riceveva più in casa la visita degli amici. Addirittura l'imputato, sempre con lo scopo di mandare via la famiglia

g

Guasti, aveva denunciato la moglie di lesioni personali alla spalla sinistra, perpetrate il 9 gennaio, lesioni che gli avevano cagionato la rottura di un tendine, circostanza che tuttavia non poteva ricondursi all'episodio di quel giorno (c.f.r. verbale del 15/5/2014 a pag. 21) anche perché poi il FERRARI aveva lanciato le zucche proprio con la mano sinistra.

Fin qui il racconto della persona offesa Guasti Davide.

Tamborrino Annamaria, sentita all'udienza del 15/5/2014, ha riferito di avere acquistato insieme al marito l'abitazione di via Podgora nel luglio del 2009 e che il FERRARI aveva preso in affitto l'appartamento adiacente nel settembre dello stesso anno. La teste ha riferito che l'episodio scatenante la profonda avversione dell'imputato nei suoi confronti riguardava l'intolleranza di alcune piante che si trovavano davanti alla sua porta, adducendo che gli davano fastidio e gli impedivano il passaggio sul marciapiede, e per questo aveva cominciato a telefonarle ripetutamente minacciandola di sporgere denuncia. In un'altra occasione poi, mentre la teste spazzava le foglie fuori dalla sua porta ed in compagnia del suo cane, l'imputato si precipitava sul posto e le ricordava che quello era uno spazio condominiale accusando il cane di avergli portato via una pedana.

La teste ha poi riferito dell'episodio del 9 gennaio 2011 quando il signor Sacchetti, costruttore delle abitazioni, le aveva detto che il FERRARI aveva accusato i suoi figli della rottura della serratura del garage e che comunque le cause della rottura erano dovute ad altro. Tornata a casa, la teste sentiva suonare il campanello da parte del FERRARI e, accortasi che costui iniziava a discutere con il marito che gli aveva aperto la porta, interveniva ma veniva offesa ed ingiuriata dall'imputato. Chiedeva quindi alla figlia di prendere un cellulare per filmare la scena ed aiutava il marito a chiudere la porta di casa, mentre l'imputato tentava di riapirla e, portandosi in casa sua, iniziava a lanciare contro la finestra delle zucche ornamentali che si trovavano sul davanzale. La Tamburino ha precisato che, in occasione del fatto, si recava dai Carabinieri insieme al marito per segnalare l'episodio e questi si attivavano per risolvere bonariamente il diverbio. Tuttavia, il FERRARI continuava a perpetrare le sue condotte aggressive proferendo frasi del tipo *"Cogliona, ti porterò in tribunale e poi vedremo"*, comportamenti che la teste additava agli stati di ansia e di tensione che le erano insorti. Inoltre, la teste ha raccontato che il 12 maggio 2011, quando il marito stava rincasando, il FERRARI lo minacciava di non cercare informazioni su quanto lui gli aveva detto, poiché nessuno avrebbe parlato e poi lo minacciava anche di dare in affitto l'appartamento dove lui abitava a dei cittadini libici con il solo scopo di *"rompere le palle ai Guasti"* e, infine, *"ha minacciato di non tirare troppo la corda perché il signor Ferrari diventa molto cattivo quando vuole perché comunque lui i soldi ce li ha e quindi riesce a fare un pò quello che gli viene in mente di fare anche se a lui non piacerebbe farlo"*. La Tamborrino ha raccontato, in particolare, di un episodio accaduto il 27 maggio 2011, poco dopo avere lasciato la loro abitazione, quando si recava ivi insieme all'agente immobiliare Bonaretti Elia per scattare le foto necessarie per affittarlo. Una volta terminato il tutto, la teste si portava verso la sua automobile e, sentendosi chiamata dal FERRARI, vi si chiudeva dentro mentre costui *"batteva sui vetri nervosissimo dicendo di girare alla larga da quella casa perché altrimenti mi avrebbe spezzato le gambe"*. Uscendo con l'auto, la teste ha riferito di avere incontrato il Bonaretti che la rassicurava e le confermava che l'imputato era uscito dalla sua abitazione di fretta e in un'evidente stato di agitazione.

La Tamborrino ha poi spiegato il motivo per cui è stata denunciata dal FERRARI, ossia per le presunte lesioni alla spalla che l'imputato addebitava alla teste avendogli lei sbattuto addosso la porta della loro abitazione, circostanza che la teste ha ritenuto ricondurre, invece, ad una precedente caduta in palestra che gli aveva provocato proprio dei problemi alla spalla e per i quali si era rivolto al marito affinché lo visitasse.

La teste ha riferito dell'ambiguo comportamento dell'imputato il quale diceva al Guasti *"Ma guarda se tu ti comporti bene, se tu metti a posto tua moglie, se vi comportate bene, guarda io poi passerò sopra perché comunque io ho stima di te"*.

La Tamborrino ha infine dichiarato che i motivi che l'avevano spinta a cambiare abitazione erano stati legati alla perdita di tranquillità per lei e per tutta la sua famiglia a causa dei comportamenti persecutori

d

dell'imputato.

Gli altri testimoni sentiti in dibattimento hanno confermato il racconto delle persone offese. Si darà qui conto delle dichiarazioni rese da tali testimoni in base all'ordine di comparizione in udienza:

Zeuli Ernesto, comandante dei carabinieri di Sant'Ilario d'Enza, all'udienza del 15/5/2014, ha riferito in merito alle indagini svolte e a quanto accertato in relazione ai fatti di cui al capo d'imputazione. In particolare il teste ha riferito di avere ricevuto dai coniugi Guasti prima delle lamentele informali e poi di avere preso cognizione delle querele relative ai comportamenti dell'odierno imputato. Il Zeuli ha raccontato che la famiglia Guasti si era trasferita presso un'altra abitazione in seguito alla situazione violenta che si era creata con il FERRARI, i cui vari episodi erano stati documentati in alcuni filmati che il teste aveva acquisito e visionato, confermando proprio l'accadimento di quanto dichiarato dai coniugi. Il teste ha poi precisato che l'abitazione in via Potgora era stata affittata dai Guasti ad un'altra famiglia.

Nicolasi Michela, sentita all'udienza del 11/12/2014, ha riferito di essere un'amica della Tamborrino e di essere a conoscenza dei fatti di cui al capo d'imputazione poiché in un'occasione l'aveva confortata per la situazione creatasi e portata al pronto soccorso. In particolare, ha raccontato di un episodio accaduto il 12 maggio 2011 quando, recatasi nell'orto dove si trovava il Guasti, sentiva il FERRARI che lo minacciava di diffondere un suo presunto errore professionale di cui aveva le prove per esserne venuto a conoscenza da un parente di un suo collaboratore. Inoltre, sempre in quel contesto, sentiva il FERRARI riferirsi alla Tamburino con i termini "Polifemo, terrona e pazza", al figlio chiamandolo "stronzo" e, inoltre lo sentiva minacciare che avrebbe parlato male della famiglia Guasti al fidanzato della figlia. La Nicolasi ha raccontato che il Guasti era tornato in casa molto preoccupato dell'accaduto, sia per la propria famiglia che per la propria professione e che, per tale motivo, i coniugi Guasti decidevano di trasferirsi in un'altra abitazione in affitto dopo circa 15 giorni da tale episodio.

Gabrielli Elisabetta, sentita anch'ella all'udienza del 11/12/2014, ha riferito di essere una vicina di casa e di essere a conoscenza del rapporto di contrasto creatosi tra le persone offese e l'odierno imputato per avere assistito direttamente ad un episodio accaduto nel pomeriggio di un giorno di maggio. In particolare, la teste ha raccontato che, mentre suo figlio giocava insieme a quello dei coniugi Guasti nel loro cortile, il FERRARI intimava loro di andarsene via perché quello spazio era di sua proprietà e all'arrivo della Tamburino iniziava a chiamarla "maniaca e pazza" per poi rivolgersi di nuovo ai ragazzi minacciandoli di non tirare troppo la corda e che avrebbe preso un'accetta se non andavano via.

Munari Alessandro, sentito all'udienza del 25/6/2015, ha dichiarato di essere un amico della figlia dei coniugi Guasti e di avere ripreso con il cellulare (video prodotto e acquisito agli atti) e di sua iniziativa uno dei diversi episodi minacciosi ai quali aveva assistito in occasione del quale, mentre giocavano nel cortile condominiale, il FERRARI li rimproverava dicendo loro che non potevano giocare in quel luogo e minacciava di prendere un'accetta se non se ne fossero andati, mentre la Tamburino li rassicurava di continuare a giocare sebbene offesa dall'imputato che la chiamava "maniaca". Inoltre, il teste ha dichiarato di avere sentito grida che provenivano dal cortile e che riguardavano l'episodio in cui il FERRARI lanciava delle zucche contro i ragazzi che presenti sul posto. Il Munari ha poi raccontato che la figlia dei Guasti esprimeva preoccupazione per la situazione venutasi a creare con l'imputato quando le chiedeva se poteva andare a giocare a casa sua, e che, comunque, erano soliti giocare dopo pranzo a pallavolo, a pingpong oppure a pallacanestro utilizzando la rete divisoria del cortile dei Guasti.

Guasti Elisabetta, sentita all'udienza del 25/6/2015, ha dichiarato di essere la figlia delle persone offese e di come il FERRARI con il suo comportamento avesse minato la tranquillità della famiglia inducendoli a cambiare la loro vita quotidiana e, addirittura, a trasferirsi in un'altra abitazione. In particolare i suoi fratelli avevano paura di uscire da casa e di essere fermati dall'imputato e, proprio per tale motivo, volevano essere accompagnati nei loro spostamenti. La teste ha riferito con precisione i seguenti fatti: *"(...)la nostra vita era molto cambiata e avevamo sempre paura di incontrarlo in giardino e dovevamo sempre trovare dei punti strategici per poter entrare in casa. I miei genitori dovevano parcheggiare la macchina il più vicino possibile alla*



porta di entrata perché lui era sempre pronto ad uscire appena ci vedeva. È capitato più volte che io fossi con mia mamma perché lei aveva paura a girare in giardino da sola. Una volta stavamo andando fuori in bicicletta e lui, appena ci ha visto sotto al portico è uscito dicendo a mia mamma che l'avrebbe portata in Tribunale. Un'altra volta eravamo sempre sotto al portico, io stavo giocando con il nostro cane che è abbastanza piccolo, e lui è uscito e mia mamma stava spazzando le foglie e ha detto: vaffanculo te e il tuo cane che mi ha spostato la pedana. E mia mamma gli ha detto: guarda che non è stato il mio cane, è stato il vento e lui ha iniziato ad insultarla. Mia madre si è avvicinata verso la sua porta e vedendo sua moglie le ha detto: ma hai sentito come mi ha offeso? E sua moglie ha fatto finta di niente dicendo che non aveva sentito niente. Un'altra volta eravamo sempre in giardino a piantare delle piante e lui è passato di lì dicendo: cosa vai a dire in giro che sei stata in pronto soccorso? Che tanto nessuno ti crede, credono a quello che vado a dire io, cioè che tuo marito ti tradisce e parla male di te. La volta un po' più significativa è stata quando ha suonato in casa e il mio papà è andato ad aprirgli, lui voleva entrare in casa ma siamo riusciti a chiudere la porta e dopo la scena si è svolta nel bagno che è di fianco alla porta di entrata con la finestra aperta e lui avrebbe lanciato delle zucche verso l'inferriata cercando di colpire mia mamma".

Ella ha inoltre dichiarato che l'imputato ingiuriava non solo la madre, con l'epiteto di "Polifemo", ma anche tutti i suoi parenti e che in un'occasione aveva filmato il FERRARI mentre apriva il suo garage con la spalla, lesione che aveva poi addebitato alla madre. La teste ha poi riferito di essere a conoscenza delle minacce che l'imputato aveva diretto al padre di divulgare alcune informazioni circa un presunto errore medico commesso dal padre. Infine la Guasti ha raccontato l'episodio del 9 gennaio e precisamente: *"Viene filmato Ferrari che suona il campanello, il mio papà va ad aprire, io e mia mamma ci dirigiamo verso porta e il mio papà lo chiude fuori, cioè lui non è neanche entrato però ha provato comunque ad aprire la porta, il mio papà l'ha chiusa e dopo ci siamo trasferiti nel bagno e si vede proprio Ferrari che lancia le zucche verso mia mamma"*.

Casa Angela, sentita all'udienza del 25/6/2015, ha dichiarato di essere una amica di famiglia dei coniugi Guasti e di essere a conoscenza dei fatti per cui oggi è processo. Nello specifico, la teste ha riferito che nel maggio 2011 aiutava la Tamborrino in alcune faccende domestiche e sentiva il FERRARI maltrattare e inveire contro suo il cane. Usciva quindi dall'abitazione dei Guasti per cercare di placare l'imputato che, tuttavia, la insultava chiamandola *"meridionale di merda, vada al suo paese"* e accusandola poi davanti alla moglie di essere stata lei ad insultarlo. A causa di questo episodio, la teste ha raccontato che la Tamborrino, sconvolta per l'accaduto, chiamava il marito piangendo e che dopo venti minuti arrivava un amico di famiglia per controllare che stesse bene. Infine la teste ha dichiarato che la famiglia Guasti si era trasferita in una casa in affitto per il timore insorto dai comportamenti del FERRARI.

Occorre concludere la disamina delle prove acquisite nel corso dell'istruttoria rilevando che i numerosi documenti prodotti in dibattimento (c.f.r. verbale del 25/2/2016) e, in particolare, le videoregistrazioni degli episodi narrati dai testimoni (c.f.r. verbale del 25/6/2015) rappresentano i fatti descritti dai testimoni e descrivono altresì le conseguenze psicofisiche che tutti i membri della famiglia Guasti hanno manifestato in seguito ai comportamenti del FERRARI (visite mediche e prescrizioni farmacologiche).

Si rende qui conto di quelli rilevanti per il giudizio:

- 1) Lettera raccomandata del 26 aprile 2011, inviata dal Dott. Guasti al Corpo Filarmonico di Sant'Ilario d'Enza.
- 2) Lettera raccomandata dell'8 maggio 2011, inviata dal Dott. Guasti al Dott. Alessio Petricca TSS Medical;
- 3) Lettera raccomandata del 16 maggio 2011, inviata dal Dott. Guasti al Dott. Ruini Marco;
- 4) Mail del 18 aprile 2011 inviata da Alessandra Munari ad Elisabetta Guasti;
- 5) Lettera del 12 maggio 2011, inviata dalla Sig.ra Tamborrino Annamaria al dirigente scolastico Lorenzo Lotti;

ef

- 6) Copia conferimento di incarico di mediazione per l'acquisto di immobile sottoscritto dal Dott. Guasti in data 8 agosto 2011;
- 7) Mail del 30 agosto 2011 inviata dal Dott. Guasti al Dott. Giuseppe Cupello;
- 8) Mail del 10 ottobre 2011 inviata dal Dott. Giuseppe Cupello al Dott. Guasti;
- 9) Certificato del Dott. Giuseppe Cupello in data 17 maggio 2011;
- 10) Certificato del Dott. Giuseppe Cupello in data 29 novembre 2011;
- 11) Prescrizioni mediche del Dott. Giuseppe Cupello in data 27 aprile 2011, in data 16 maggio 2011 ed in data 31 maggio 2011;
- 12) Referti del Pronto Soccorso dell'Ospedale Franchini di Montecchio Emilia della Sig.ra Tamborrino Annamaria in data 2 maggio 2011 ed in data 4 maggio 2011;
- 13) Referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale Franchini di Montecchio Emilia del Dott. Guasti Davide, in data 4 maggio 2011;
- 14) Referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale Franchini di Montecchio Emilia di Guasti Elisabetta, in data 4 maggio 2011;
- 15) Certificato del Dott. Stefano Bianchi in data 11 ottobre 2011;
- 16) Relazione del Dott. Paolo Delia in data 5 novembre 2011.

4. Indicate le prove acquisite in dibattimento, può ora procedersi alla valutazione circa la sussistenza della penale responsabilità dell'imputato in relazione all'accusa formulata nei suoi confronti.

L'attenta disamina delle dichiarazioni testimoniali acquisite e delle produzioni documentali, delinea un complessivo quadro probatorio idoneo a formulare un pieno giudizio di colpevolezza dell'imputato per il reato a lui ascritto. In particolare, tale responsabilità si fonda sul racconto fornito in dibattimento da entrambe le persone offese, la cui valutazione costituisce, di regola, un momento di particolare riflessione. La persona offesa, infatti, è di norma portatrice di un interesse che può riflettersi sull'attendibilità e credibilità delle sue ricostruzioni, tanto più se il reato per cui si procede è quello di atti persecutori, che riguarda fatti che abbracciano lunghi periodi della sua vita e, soprattutto, sentimenti e passioni che l'hanno intimamente colorata. Ciò vale, soprattutto, nel caso in cui la persona offesa sia costituita parte civile nel giudizio penale, in quanto portatrice di uno specifico interesse alla condanna dell'imputato.

Nel caso di specie non vi sono ragioni per non riconoscere alle dichiarazioni di Guasti Davide e Tamburino Annamaria piena affidabilità dichiarativa. Essi, infatti, hanno reso dichiarazioni coerenti e ben orientate, nonché razionalmente credibili e riscontrate oggettivamente dalle altre risultanze probatorie e, in particolare, da tutte le sopra riportate dichiarazioni rese dagli altri testi e dalle produzioni documentali, che convergono univocamente verso la dimostrazione della corrispondenza a verità storica del narrato delle persone offese, di cui comprovano, allo stesso tempo, l'attendibilità estrinseca ed oggettiva. Del resto, non vi sono motivi per dubitare della attendibilità e della sincerità dei testimoni sentiti che hanno assistito e, talvolta, addirittura, subito indirettamente gli atti persecutori perpetrati dall'imputato (si fa riferimento in particolare alla teste Guasti Elisabetta, figlia delle persone offese). Tutti i testi escussi nel corso dell'istruttoria hanno ricostruito con precisione tutti gli episodi che sono stati riferiti minuziosamente e con lucidità da Guasti Davide e da Tamborrino Annamaria.

I documenti agli atti, poi, testimoniano ulteriormente la sussistenza dei numerosi comportamenti persecutori dell'imputato che sono stati perpetrati con qualsiasi mezzo ed nel contesto condominiale, e nello specifico con telefonate, continui appostamenti negli spazi condominiali associati ad insulti verbali. Agli stessi si aggiungono, poi, i certificati medici di entrambe le persone offese attestanti gli stati di ansia e depressione conseguenti alla condotta persecutoria patita e le prescrizioni farmacologiche finalizzati alla cura di quegli stati.

In definitiva, tutte le prove acquisite dimostrano, senza margine di dubbio, la sussistenza dei numerosi comportamenti persecutori perpetrati mediante ripetute minacce e offese che l'imputato ha commesso nell'arco temporale oggetto del capo di imputazione ai danni del Guasti e della Tamborrino. Ed invero, le continue lamentele riguardanti l'utilizzo dello spazio condominiale sfociate poi in vere e proprie minacce di nuocere non solo alle persone offese ma anche ai loro figli, ha cagionato a costoro, che fino a quel momento conducevano la propria vita personale e familiare in assoluta tranquillità, un perdurante e grave stato di ansia e di paura tale da averli indotti, *in extremis*, a lasciare l'abitazione che avevano acquistato da poco e a prenderne un'altra in affitto. I comportamenti persecutori tenuti dal FERRARI, infatti, si estrinsecavano non solo in insulti verso la persona della Tamborrino (*"Polifemo, pazza e maniaca"*) ma anche in minacce ed aggressioni sia nei confronti della Tamborrino (quando costei si era recata nella sua abitazione con l'agente immobiliare) sia nei confronti del Guasti (in particolare la minaccia di diffondere delle informazioni relative alla sua responsabilità medica e tentato investimento con l'automobile) che, addirittura, (come si evince inequivocabilmente dal contenuto delle videoregistrazioni) nei confronti dei loro figli (*"Bisogna che non tiriate troppo la corda perché potrei essere indotto a un rabbia cattiva; io sono anche capace di andare di là a prendere una accetta e poi tornare qui per farvi andare via. Non tirate troppo la corda perché altrimenti la corda si spezza"*). Gli effettivi nocivi patiti da tutti i membri della famiglia Guasti a causa dei comportamenti persecutori dell'imputato sono evidenti: entrambe le persone offese avevano limitato i loro spostamenti e le loro abitudini, anche in ambito lavorativo, per il timore di incontrare l'imputato il cui comportamento era peraltro diventato nel tempo molto aggressivo (dai semplici insulti alle minacce di un danno alla persona), mentre i loro figli erano impauriti dalla sua presenza e non riuscivano più ad uscire da soli da casa e ad ospitare gli amici per giocare, oltre ad avere manifestato disturbi del comportamento.

Alla luce delle prove acquisite e delle considerazioni svolte in ordine alla loro giuridica valutazione deve quindi ritenersi dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio che il FERRARI, dal novembre 2010 al 27 ottobre 2011, ha posto in essere le condotte persecutorie descritte nel capo di imputazione cagionando al Guasti e alla Tamborrino un perdurante e grave stato di ansia e di paura – peraltro clinicamente diagnosticati e curati farmacologicamente - costringendoli a modificare radicalmente le proprie abitudini di vita, così come evidenziato dal racconto univoco dei testimoni e supportato pienamente dalle videoregistrazioni.

Ad abundantiam, va rilevato in diritto che, per quanto concerne la specifica ipotesi di cd. "Stalking condominiale" - in cui il condominio rappresenta il "*locus commissi delicti*" - la Cassazione, "ha statuito che gli atti persecutori ben possono essere indirizzati a più persone che vivono nello stesso luogo privato, che valgono a configurare un'unica condotta violatrice dell'art. 612 bis c.p. (Cass, V, 20895/11).

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la prova del dolo discende dalla pervicacia con la quale l'imputato per quasi un anno ha perpetrato i comportamenti persecutori ai danni dei coniugi Guasti, fin dal primo giorno del suo trasferimento nell'abitazione adiacente, al di là di qualsiasi ragionevole e fondata giustificazione e quindi, con il solo intento nocivo, raggiunto peraltro così come dimostrato dalla sofferta decisione delle persone offese di abbandonare la loro abitazione ed andare in affitto, lontano dall'imputato. Il fine ultimo di allontanare definitivamente le persone offese, è stato poi confermato dal fatto che le condotte persecutorie non sono continuate ai danni dei nuovi inquilini dell'abitazione che i coniugi Guasti avevano loro locato.

91

5. Accertata la penale responsabilità dell'imputato, venendo al trattamento sanzionatorio, il Tribunale ritiene che l'imputato non meriti attenuanti di sorta. Non si ravvisano, in particolare, circostanze concrete tali da renderlo meritevole di una attenuazione della pena anche soltanto in via generica *ex art. 62 bis c.p.* .

Pertanto, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 133 c.p., si stima equo e congruo comminare all'imputato la pena di anni uno mesi due di reclusione.

Detta pena può essere sospesa in via condizionale, non sussistendo elementi ostativi per la concessione del beneficio e potendosi formulare prognosi favorevole circa l'astensione, per il futuro, dalla commissione di ulteriori reati, avuto riguardo alla sua incensuratezza e alla efficacia deterrente legata alla presente sentenza.

Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

6. All'accertamento della responsabilità penale consegue altresì l'accoglimento della domanda di risarcimento, proposta nel presente giudizio dalla costituita parte civile: tale domanda, ritualmente proposta, è senz'altro fondata in fatto ed in diritto, alla luce dei principi degli artt. 2043, 2056-2059 c.c. . Gli atti persecutori, le minacce e le aggressioni patite con abitudine dalle parti civili ad opera dell'imputato, nonché le sofferenze psicologiche conseguenti ad esse rappresentano un evento il cui valore di danno non può essere messo in discussione, essendosi verificata una apprezzabile e tangibile compromissione della libertà morale e della dignità personale delle persone offese, tra l'altro aggredite anche nella sfera familiare. Sicché l'imputato deve essere dichiarato tenuto, e quindi condannato, al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili in conseguenza degli illeciti, costituenti reato, dal medesimo commessi. L'ammontare integrale di tali danni dovrà essere determinato nella appropriata sede giudiziaria civile, in mancanza di adeguato supporto probatorio circa il *quantum*, concedendo fin da ora, a ciascuna delle costituite parti civili, la provvisoria immediatamente esecutiva di € 5.000,00 per ciascuna delle parti civili, da imputarsi quale anticipo sulla liquidazione definitiva.

Infine, per il principio della soccombenza, l'imputato deve essere condannato a rifondere alla parte civile le spese sostenute per la costituzione e la difesa in giudizio, spese che vengono liquidate come da dispositivo in base alla nota presentata.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

FERRARI GIULIO responsabile del reato a lui ascritto e lo condanna alla pena di anni 1 mesi due di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

l'imputato dal reato di cui all'art. 594 c.p. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato

CONDANNA

l'imputato al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, danni da liquidarsi in separato giudizio, concedendo a ciascuna delle stesse la provvisoria immediatamente esecutiva di € 5.000,00, da imputarsi quale anticipo sulla liquidazione definitiva.

CONDANNA

l'imputato alla refusione, in favore delle costituite parti civili, delle spese di costituzione e difesa che liquida, complessivamente, in € 4.104,00 oltre IVA e CPA come per legge

Motivazione riservata nel termine di giorni 90.

Reggio Emilia, 25.2.2016



Il Giudice
dott. Andrea Rat

Chiofalo

*Provvedimento redatto in collaborazione con la Dott. Saporito Rossana, tirocinante presso questo ufficio ex art. 73 D.L.
n. 69/2013.*

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
DEPOSITATO

01 APR 2016

IL CANCELLIERE

Magli